

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3470 del 18/07/2019
Oggetto	CONCESSIONE SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE TEMPORANEA DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DALLA SPONDA SINISTRA DEL FIUME RONCO IN COMUNE DI FORLI (FC). RICHIEDENTE: ROMANA COSTRUZIONI S.P.A. USO: INDUSTRIALE PRATICA: FC19A0012
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3569 del 18/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: CONCESSIONE SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE TEMPORANEA DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DALLA SPONDA SINISTRA DEL FIUME RONCO IN COMUNE DI FORLÌ (FC).

RICHIEDENTE: ROMANA COSTRUZIONI S.P.A.

USO: INDUSTRIALE

PRATICA: FC19A0012

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e

s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (ARPAE) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

VISTA:

- la domanda di concessione semplificata a carattere di provvisorietà presentata in data 05/07/2019 con protocollo PG/2019/105916 dalla Sig.ra Sandra Santori (C.F. SNTSDR56B57E783C), legale rappresentante della Società Romana Costruzioni S.p.a. (C.F. 06414750585 P.IVA 00979340437), con sede legale in via Abruzzo n° 12, comune di Corridonia (MC), con cui chiede di derivare acqua pubblica superficiale ad uso industriale dalla sponda sinistra del fiume Ronco, in comune di Forlì (FC), località Ronco per le operazioni di rifacimento dell’attraversamento del fiume Ronco in Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.) per la realizzazione del Metanodotto Allacciamento Comune di Meldola DN 100 (4”) Variante DN 150 (6”) della Snam Rete Gas S.p.A.

Esaminata la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta dalla quale si evince che :

- il punto di captazione è ubicato su terreno distinto nel NCT del comune di Forlì antistante il mappale 163 del foglio 243;
- nell’ambito della costruzione del Metanodotto Allacciamento Comune di Meldola DN 100 (4”) Variante DN 150 (6”) per rifacimento dell’attraversamento del Fiume Ronco è prevista la realizzazione di una perforazione guidata (T.O.C) per la quale sarà eseguito il prelievo oggetto della

presente istanza;

- il prelievo sarà eseguito per circa 4 settimane ovvero nel periodo di operatività del cantiere;
- il prelievo d'acqua sarà effettuato mediante opera mobile (pompa di aggotamento con bocca aspirante DN 150) con le seguenti caratteristiche:
 - potenza Kw 7,5;
 - portata massima di prelievo di 4,8 l/s;
 - prevalenza di 18 ml;
 - diametro massimo dei tubi di pescaggio 150 mm;
 - quantità di acqua da derivare richiesta 500 mc;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questa Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico "Fiume Roco" (cod. 110200000000 3 ER), in stato chimico BUONO, stato ecologico SCARSO ed a RISCHIO quantitativo;
- le derivazioni generano un impatto "lieve" sulla base dell'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;

Il risultato della valutazione di rischio ambientale è "**Attrazione**", ovvero la derivazione non presenta rischi particolari per la qualità ambientale del corpo idrico. Considerato che le alterazioni idromorfologiche non sono significative, poiché si tratta di una concessione con carattere di provvisorietà (fino a fine lavori circa n.4 settimane), con derivazione tramite una pompa mobile con bocca aspirante senza alcuna alterazione del sistema ambientale, **si ritiene che non siano necessarie ulteriori misure volte alla mitigazione degli impatti.**

VISTO

- il Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con Determinazione dirigenziale n. 2104 del 15/07/2019, trasmesso e registrato con protocollo Arpae PG/2019/11575 del 16/07/2019 contenente una serie di condizioni e prescrizioni recepite all'art. 5 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo di € 99,00 in data 04/07/2019 con bonifico bancario dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- l'importo di € 250,00 in data 17/07/2019 con bonifico bancario a titolo di deposito cauzionale secondo quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 2/2015;
- l'importo di € 74,43 in data 17/07/2019 con bonifico bancario dovuto per il canone anno 2019 nella quota di 3/12 in quanto si ritiene di assentire la presente concessione fino al 31/10/2019;

DATO ATTO che:

- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2019/113238 del 18/07/2019;

- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica superficiale possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 comma a del RR 41/2001.

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa da Anna Maria Casadei, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire alla Società Romana Costruzioni S.p.a. (C.F. 06414750585 P.IVA 00979340437), con sede legale in via Abruzzo n° 12, comune di Corridonia (MC), la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica superficiale in sponda sinistra del fiume Ronco, in comune di Forlì (FC), località Ronco , ad uso industriale secondo le modalità previste nella domanda. Il prelievo d'acqua avverrà mediante opera mobile (pompa di aggotamento con bocca aspirante DN 150) in un punto di captazione ubicato su terreno distinto nel NCT del comune di Forlì antistante il mappale 163 del foglio 243. **Pratica FC19A0012;**
2. di fissare il **volume massimo complessivo prelevabile di mc. 500 per il periodo di durata del cantiere** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata con carattere di provvisorietà fino alla fine dei lavori del cantiere e comunque fino al **31/10/2019;**
4. di stabilire in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;
5. di fissare in **€ 74,43 il canone dovuto per la durata della presente concessione** dando atto che è stato versato;
6. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
7. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale con Determinazione dirigenziale n. 2104 del 15/07/2019 e trasmesso e registrato al protocollo Arpa PG/2019/11575 del 16/07/2019 che si consegna in copia semplice al concessionario;
8. **il concessionario ha l'obbligo di comunicare la fine dei lavori mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'47 del DPR 445/2000 entro 30 giorni dalla loro avvenuta e inviarla all'indirizzo pec aoofc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità. Unitamente il concessionario dovrà presentare istanza di rinuncia secondo le modalità indicate nel sito di Arpa - Servizio Autorizzazioni e Concessioni al fine di recedere dagli obblighi e condizioni cui è vincolato la presente concessione;**

9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo romanacostruzioni@pec.romanacostruzioni.it, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE CHE:

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per il canone nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
12. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
**Carla Nizzoli*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato la concessione semplificata con carattere di provvisorietà di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso industriale, richiesta da ROMANA COSTRUZIONI S.P.A. (C.F. 06414750585 P.IVA 00979340437). Pratica FC19A0012.

ART. 1

DESCRIZIONE DELL' OPERA DI PRESA, UBICAZIONE DEI PRELIEVI E DESTINAZIONE D'USO DEGLI STESSI.

1. Il prelievo d'acqua di acqua superficiale ad uso industriale avverrà mediante opera mobile (pompa di aggettamento con bocca aspirante DN 150) in un punto di captazione ubicato in sinistra idrografica del Fiume Ronco in Comune di Forlì per le operazioni di rifacimento dell'attraversamento del fiume Ronco in Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.) per la realizzazione del Metanodotto Allacciamento Comune di Meldola DN 100 (4") Variante DN 150 (6") della Snam Rete Gas S.p.A.
2. Il prelievo avviene su terreno distinto nel NCT di tale comune antistante il mappale 163 del foglio 243 come indicato nella planimetria catastale allegata all'istanza. Coordinate UTM RER x: 747.406,04 y: 897.612,90 .
3. il prelievo sarà eseguito per circa 4 settimane ovvero nel periodo di operatività del cantiere.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta con carattere di provvisorietà avrà durata fino al **31/10/2019**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo sarà effettuato mediante opera mobile (pompa di aggettamento con bocca aspirante DN 150) con le seguenti caratteristiche:
 1. potenza Kw 7,5;
 2. **portata massima di prelievo di 4,8 l/s;**
 3. prevalenza di 18 ml;
 4. diametro massimo dei tubi di pescaggio 150 mm;
 5. **quantità di acqua da derivare richiesta 500 mc.**
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà

essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.
2. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.
3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
8. **il concessionario ha l'obbligo di comunicare la fine dei lavori mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'47 del DPR 445/2000 entro 30 giorni dalla loro avvenuta e inviarla all'indirizzo pec aofc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità. Unitamente il concessionario dovrà presentare istanza di rinuncia secondo le modalità indicate nel sito di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni al fine di recedere dagli obblighi e condizioni cui è vincolato la presente concessione incluso il pagamento del canone annuo.**

ART. 5

PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al Nulla Osta Idraulico n. 2104 del 15/07/2019 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

- *(omissis) .la durata temporale del presente nulla-osta idraulico è pari a quella della Concessione rilasciata da Arpae per la concessione di derivazione, comunque limitata al carattere di provvisorietà richiesto dalla società istante;*

- *Il Richiedente dovrà comunicare e concordare con lo scrivente Servizio la data di inizio e fine lavori allo scopo di permettere ai tecnici dello scrivente Servizio di vigilare sull'esecuzione dei lavori e di impartire eventuali tempestive disposizioni sul posto. La comunicazione potrà avvenire a mezzo di:*
 - *posta elettronica ai seguenti indirizzi:*
rgaleotti@regione.emilia-romagna.it,
pardolesi@regione.emilia-romagna.it,
 - *fax: 0543 459724,*
 - *comunicazione indirizzata a: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Romagna, via delle Torri 6, 47121 Forlì.*
- *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. In particolare ogni qualvolta una piena del corso d'acqua sia suscettibile di raggiungere le apparecchiature di prelievo queste dovranno essere rimosse e mantenute a distanza di sicurezza fino alla risoluzione della piena;*
- *Il richiedente, nell'esecuzione dei lavori di posa della derivazione, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, tenendo sollevata l'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e/o danni a terzi che dovessero verificarsi.*
- *I cavi elettrici per l'alimentazione di elettropompa dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica.*
- *È vietato eseguire nell'alveo, nell'argine e nella fascia di rispetto al piede escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo, oppure con mezzi intesi a segnalare l'impianto in modo diverso da quello ammesso dall'Amministrazione concedente. Nell'alveo, nell'argine e nella fascia di rispetto di 10 metri all'esterno le tubazioni di condotta dovranno essere di tipo mobile disposte in vista sulla superficie.*
- *L'area in cui avverrà l'attingimento dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere anche eventualmente trasportati dalle acque così da non ostacolare il libero deflusso delle acque.*
- *Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (Arpae) i soli lavori finalizzati a posizionare la pompa mobile per una estensione complessiva di 10 mt di fronte, nei quali il Richiedente potrà provvedere alla sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali. È tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente, ad eccezione del materiale lapideo, sabbia e ghiaia che deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'ASTePC. Questa Agenzia, informando l'amministrazione concedente (Arpae), si*

riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione idraulica di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.

- Per ragioni di protezione dell'avifauna durante la nidificazione, in ambito demaniale fluviale è vietato il taglio della vegetazione nel periodo 01 marzo al 30 giugno compresi di ogni anno (Deliberazione Giunta Regionale n. 3939 del 06.09.1994), mentre nelle aree Natura 2000, SIC e ZPS, il periodo di interdizione del taglio è 20 febbraio 12 agosto, per le quali dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 2.4 lettera B.1 e B.2 del Disciplinare Tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 SIC e ZPS (Deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del 18.05.2009);*
- Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla collocazione dell'impianto mobile di attingimento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.*
- L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli a quanto riportato nell'allegato presentato dal richiedente l'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì.*

CONDIZIONI GENERALI

- 1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*
- 2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC), non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali causati all'impianto di derivazione.*
- 3. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 4. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
- 5. È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 6. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente (Arpae) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale, temporanea o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione e ripristino dei luoghi, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente;*
- 7. Al termine dell'utilizzo della derivazione dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi, previo accertamento congiunto con il Servizio competente;*

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 8

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione richiesta è rilasciata fino al 31 ottobre 2019, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 9

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/10/2019**.

ART. 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.